



Lo scambio internazionale di informazioni fiscali, la riduzione delle sanzioni e le ragioni del contribuente per aderire alla VD

*Andrea Manganelli,
Dottore Commercialista in Roma*





A. SCAMBIO DI INFORMAZIONI E VOLUNTARY DISCLOSURE COME OPPORTUNITA' OBBLIGATA

1. L'evoluzione internazionale in materia di scambio di informazioni: financial fingerprints

NUOVO 26 OCSE:

NO SEGRETO BANCARIO/PROFESSIONALE
SI' SCAMBIO INFO A RICHIESTA

FATCA: SCAMBIO INFO BANCARIE E PATRIMONIALI CON USA
DATABASE USA SARA' DISPONIBILE PER GLI STATI CONVENZIONATI
ACCORDO CON ITALIA 10.1.2014 IN ATTESA DI RATIFICA

L'ULTIMA FRONTIERA: **SCAMBIO AUTOMATICO MULTILATERALE** SECONDO I COMMON REPORTING STANDARDS – SECTION 2 ACCORDO BERLINO/BRISBANE

SCAMBIO AUTOMATICO COMUNITARIO: PROGRESSIVAMENTE ESTESO DA INTERESSI A REDDITI DIRIGENTI, LAVORO E PROFESSIONALI ETC., E DAL 2016 A INFO FINANZIARIE



2. Nuovi accordi stipulati dall'Italia

SCAMBIO DI INFO GIA' IN ATTO CON SVIZZERA,
LIECHTENSTEIN E MONACO: INCENTIVO ALLA VD MA
ANCHE POSSIBILE FONTE DI DISCRIMINAZIONE

SIMILI ACCORDI IN CORSO DI RATIFICA, IN PARTICOLARE
CON GIBILTERRA E HONG KONG



3. Prime conclusioni

ALTERNATIVE ALLA VD PRESENTI NEL SISTEMA: NESSUNA

VD: PRO

- tranquillità fiscale degli eredi

VD: CONTRO

costo globale: imprevedibile

tempi di pagamento: impellenti

effetti a cascata su co-intestatari: imprevedibili

OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO IN CORSA DELLA VD





B. AMBITO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DELLA VD

1. Le black lists di riferimento

VD  RIFORMULAZIONE BLACK LISTS
21.11.2001 E 4.05.1999  ESCLUSIONE
STATI CHE CONSENTONO SCAMBIO DI INFO A
PARTIRE DA DATA DI STIPULA DELL'ACCORDO



2. L'ambito territoriale della procedura, la formazione del patrimonio e la qualificazione dei redditi prodotti dal patrimonio.

NECESSARIA VERIFICA ANNO PER ANNO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

RICOSTRUZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA NATURA REDDITUALE O MENO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

QUALIFICAZIONE REDDITI PRODOTTI DAL PATRIMONIO E IN PARTICOLARE REDDITI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - PLURALITA' DI REGIMI FISCALI E QUINDI DI METODI DI CALCOLO DEL COSTO FISCALE DELLA VD

ANALISI DEL RAPPORTO SOCIO RESIDENTE – SOCIETA'/TRUST ETC. NON RESIDENTE PER VERIFICARE POSIZIONE DI EFFETTIVA TITOLARITA'

VD NON PREVEDE CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO – POTENZIALE VIOLAZIONE PRINCIPIO CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DIVIETO DOPPIA IMPOSIZIONE



3. La localizzazione degli investimenti esteri.

LIMITI DELL'UBICAZIONE DELLE ATTIVITA' COME CRITERIO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

UBICAZIONE DELL'ATTIVITA' O LOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO SOCIETARIO?

SOCIETA' PANAMENSE, AZIONISTA RESIDENTE, IMMOBILE IN ITALIA: PREVALE PANAMA
SOCIETA' PANAMENSE, AZIONISTA RESIDENTE, ATTIVITA' FINANZIARIE IN SVIZZERA:
PREVALE SVIZZERA PER IDONEITA' ALL'OCCULTAMENTO DELLE ATTIVITA'

BIVALENZA PAESI NUOVI COLLABORATIVI: SONO BLACK LIST AI FINI DELLA
LOCALIZZAZIONE MA NON AI FINI PERIODO EMERSIONE E SANZIONI

INTERPRETAZIONI UFFICIALI: IRRILEVANZA DI ASSENZA DI INTERPOSIZIONE FITTIZIA
IN QUANTO PREVALE ATTITUDINE AD OCCULTAMENTO



4. La qualificazione degli Stati come black list ai fini dell'estensione del periodo dell'emersione e delle sanzioni.

paesi non black list

infedele dichiarazione: emersione interessa periodi 2010 – 2013 oppure, in presenza di reati fiscali, 2006 - 2013

dichiarazione omessa: emersione interessa periodi 2009 - 2013 oppure (REATI FISCALI) 2005 - 2013

regolarizzazione violazioni obblighi di monitoraggio andra' effettuata dal 2009 al 2013



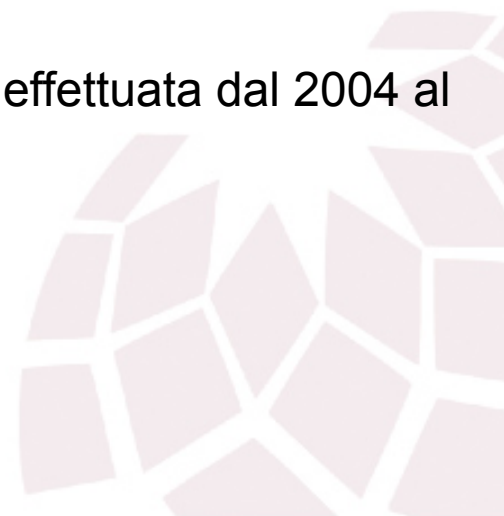
4. La qualificazione degli Stati come black list ai fini dell'estensione del periodo dell'emersione e delle sanzioni.

PAESI BLACK LIST SENZA ACCORDO

infedele dichiarazione: emersione interessa periodi 2006 - 2013

dichiarazione omessa: emersione interessa periodi 2004 - 2013

regolarizzazione violazioni obblighi di monitoraggio andra' effettuata dal 2004 al 2013



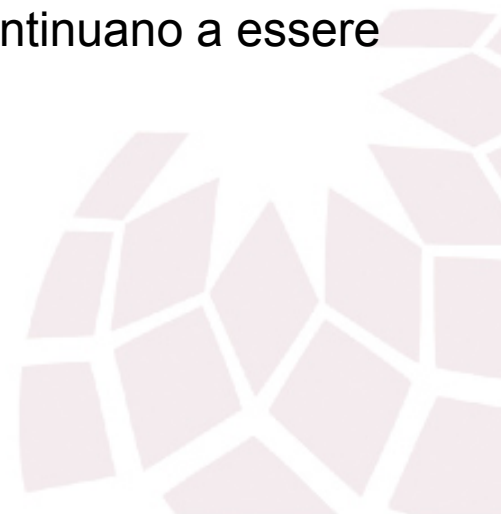


4. La qualificazione degli Stati come black list ai fini dell'estensione del periodo dell'emersione e delle sanzioni.

PAESI BLACK LIST CON ACCORDO (NUOVI COLLABORATIVI)

come per i paesi non black list

necessaria doppia autorizzazione (WAIVER) se attività continuano a essere detenute IN TALI PAESI dopo emersione





4. La qualificazione degli Stati come black list ai fini dell'estensione del periodo dell'emersione e delle sanzioni.

ATTIVITA' TRASFERITE NEGLI ANNI IN PAESI A DIVERSO REGIME: NECESSARIO ESAME PER SINGOLO PERIODO DI IMPOSTA

Circolare: IPOTESI attività detenute in Paese di *black list* senza accordo fino al 2007 e trasferite in Paese di *black list* con accordo per gli anni successivi.

violazioni di natura reddituale da sanare sono quelle commesse:

dal 2006 al 2007 (o 2004-2007 in caso di omessa dichiarazione)

dal 2010 al 2013 (o 2009-2013 in caso di omessa dichiarazione).

Dopo il 2007: detenzione in paesi collaborativi, no raddoppio dei termini, quindi non più accertabili (esclusi da procedura di emersione) 2008 e 2009 (o 2008 in caso di omessa dichiarazione).



4. La qualificazione degli Stati come black list ai fini dell'estensione del periodo dell'emersione e delle sanzioni.

IPOTESI attività detenute in Paese di *black list* senza accordo fino al 2007 e trasferite in Paese di *black list* con accordo per gli anni successivi.

violazioni dichiarative per inadempimento oneri di monitoraggio da sanare sono quelle commesse:

dal 2004 al 2007 per i quali i termini – essendo le attività detenute in Paesi non collaborativi – sono raddoppiati;

dal 2009 al 2013. Per il 2008 no sanzioni, in quanto – per le attività trasferite nel Paese di *black list* con accordo – sono spirati i termini per la contestazione.